

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1959

Liquidità dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti dello Stato già in servizio presso le sopresse Cattedre ambulanti di agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che viene presentato al vostro esame è riferibile alla legge 3 giugno 1935, n. 1220, riguardante la soppressione delle Cattedre ambulanti di agricoltura consorziali e l'istituzione degli Ispettorati provinciali, uffici esecutivi locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le disposizioni in essa contenute, con le quali veniva regolata la sostituzione dei vecchi sodalizi, furono seguite da quelle relative al regio decreto 22 febbraio 1937, n. 327, concernente:

a) l'inquadramento del personale delle Cattedre stesse nel ruolo organico del Ministero accennato;

b) la decorrenza del servizio del personale predetto;

c) l'applicazione delle norme per l'acquisizione, da parte dello stesso, del diritto: al trattamento di quiescenza, alla riscossione della indennità di buonuscita, al beneficio di altre provvidenze. Purtroppo, come spesso avviene, le disposizioni di legge vennero interpretate dagli organi esecutivi con criterio restrittivo, determinando difformità e contrasti non concepibili in un organismo

statale che deve applicare gli insostituibili principi della giustizia.

I funzionari, già dipendenti dai Consorzi delle sopresse Cattedre, all'atto del loro collocamento a riposo, godevano di un trattamento economico collegato ad un sistema assicurativo (polizza di assicurazione sulla vita) e di una indennità di buonuscita.

Nel quadro del nuovo ordinamento veniva riconosciuta ai medesimi l'anzianità di prima assunzione nelle amministrazioni consorziali. Dovevano considerarsi, pertanto, decorrenti da quella data gli stessi diritti goduti dai funzionari dello Stato, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 ottobre 1947, n. 1429, venivano emanate norme interpretative ed integrative atte a regolare il trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle ex Cattedre ambulanti di agricoltura.

Detto provvedimento poneva rimedio alle evidenti sperequazioni determinatesi fra il personale dello stesso ruolo e con la stessa anzianità di servizio, per cui a tutti i nuovi addetti alla funzione impiegatizia statale veniva riconosciuto il diritto di riscattare, agli effetti della quiescenza, il periodo di servi-

zio considerato valido ai fini del nuovo inquadramento, ma non faceva esplicito richiamo alla indennità di liquidazione E.N.P.A.S. riguardante la prestazione operativa nelle Cattedre medesime.

Il presente disegno di legge tende ad eliminare, sia pure con notevole ritardo, l'ingiustificata disuguaglianza che vede gli stessi collaboratori di pari grado e anzianità andare in pensione con un differente trattamento di buonuscita; pertanto si ritiene giusta ed equa l'emanazione di norme integrative per la valutazione del servizio prestato, con rapporto stabile di impiego, anteriormente al primo aprile 1937.

Tale provvedimento non risulta di grave peso per l'Erario e per l'E.N.P.A.S. trattandosi di un ridotto numero di aventi diritto. Si ha ragione di ritenere che con il 1968 cesseranno dal servizio tutti i vecchi cattedratici inquadrati con le leggi accennate ed appartenenti ai vari gruppi.

Anche l'organo di categoria, a suo tempo, ritenne doveroso intervenire con la seguente mozione:

« Il Consiglio di presidenza della Federazione nazionale dottori in scienze agrarie richiama ancora una volta l'attenzione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sul trattamento di liquidazione riservato agli ex cattedratici, e mentre ne rileva l'ingiustificata sperequazione con il trattamento fatto agli altri funzionari statali, esprime la piena fiducia che l'Amministrazione vorrà promuovere i necessari provvedimenti affinché il servizio prestato da questi benemeriti funzionari venga considerato anche per il periodo precedente al loro inquadramento, così come già avviene per il trattamento di pensione ».

Il Ministro fece pervenire assicurazioni che la richiesta parificazione veniva riconosciuta legittima e che da parte del Ministero si sa-

rebbe posto allo studio il provvedimento atto a sanare una situazione lesiva degli interessi degli ex cattedratici che, una volta inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione, hanno acquisito tutti i diritti goduti da ogni altro dipendente dello Stato.

In sintesi è possibile riepilogare in tre particolari momenti il periodo dell'inquadramento e dell'attività dei predetti collaboratori e precisamente:

1) sostituzione dei vecchi sodalizi con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

2) inquadramento del personale e decorrenza del servizio dalla data di prima assunzione presso le Cattedre ambulanti di agricoltura;

3) facoltà di riscatto da parte degli interessati del periodo cattedratico ai fini del normale trattamento di quiescenza.

Rimane sospesa, evidentemente per una involontaria omissione alla quale urge provvedere, la liquidazione E.N.P.A.S.

Dubbio si presenta il giudizio circa l'obbligo da parte dei funzionari trasferiti di contribuire alla spesa medesima. Comunque nella ipotesi ad essi meno favorevole e tenuto conto del numero degli interessati, della anzianità media da recuperare pari a circa 10 anni, la ripartizione della quota globale integrativa riguarda la somma di circa 350 milioni di lire, di cui 200 milioni a carico dello Stato e 150 milioni a carico del personale.

Onorevoli senatori, sono convinto che voi, che non avete tralasciato occasione per rivolgere alle vecchie Cattedre ed ai cattedratici elevate espressioni di lusinghiero apprezzamento, vorrete dar loro una tangibile manifestazione di solidarietà e di simpatia approvando, nel riconoscimento di un diritto e di un atto di giustizia, il progetto di legge che viene presentato alla vostra benevola considerazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura che in seguito all'inquadramento nei ruoli statali ha acquistato il diritto al trattamento di pensione, è riconosciuto, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche il servizio prestato con rapporto stabile di impiego presso le suddette Cattedre.

Art. 2.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a disporre la ricostruzione della posizione amministrativa degli aventi diritto.

Art. 3.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.